

# Massimario

## delle Commissioni Tributarie del Trentino – Alto Adige

depositate nell'anno 2015







**Bolzano - Piazza Walther**



**Trento – Piazza Duomo**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA**

**DI II GRADO DI TRENTO**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

DIRETTORE

dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

dott. Fabio Biasi

dott. Giuseppe De Benedetto

avv. Maddalena Mottes

dott. Domenico Valter Presta

---

**COMMISSIONE TRIBUTARIA**

**DI II GRADO DI BOLZANO**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

PRESIDENTE

dott. Carlo Bruccoleri

COMPONENTI

dott. Enrico Marinaro

dott. Christian Meyer

## COMMISSIONE TRIBUTARIA

### DI II GRADO DI TRENTO

*Anche quest'anno, come in quelli precedenti, viene offerta agli operatori e agli studiosi della materia tributaria e fiscale una raccolta, nella forma delle massime, delle sentenze più significative pronunciate dalle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento.*

*Il massimario costituisce un indispensabile strumento di conoscenza ed approfondimento, giacché delinea le recenti tendenze interpretative della giurisdizione tributaria, la cui conoscenza è essenziale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla materia da un punto di vista puramente culturale oppure squisitamente operativo.*

*Il contenuto del volume è pubblicato altresì sulla banca dati Cerdef ([www.cerdef.it](http://www.cerdef.it)) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di libera consultazione ed assistita da un efficace indice telematico.*

*Nel consegnare con grande soddisfazione alla lettura questo opuscolo, non posso non ringraziare sentitamente coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione alla raccolta e massimazione delle sentenze.*

*Il Presidente della Commissione Tributaria*

*di II Grado Di Trento*

*e Direttore dell'Ufficio del Massimario*



dr. Corrado Pascucci

## COMMISSIONE TRIBUTARIA

### DI II GRADO DI BOLZANO

*Nella veste di Presidente vicario della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sono lieto di presentare e offrire, a tutti gli operatori e studiosi della materia fiscale e tributaria, una raccolta giurisprudenziale delle massime più significative della Provincia autonoma di Bolzano.*

*La conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo, via via, un rilievo sempre più incisivo e determinante, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi rappresentativi delle Commissioni Tributarie del proprio distretto, può essere, per l'intera platea dei contribuenti, risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.*

*Mi preme infine sottolineare che la redazione delle massime è stata possibile grazie all'impegno determinante del Presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Carlo Bruccoleri che ha permesso la realizzazione del contenuto di questo volume che con le relative sentenze, è stato pubblicato sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. ([www.cerdef.it](http://www.cerdef.it)) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.*

Paul RANZI

*Presidente f.f. della CT di II grado di Bolzano*



**PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO**  
**DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO**

*Con propria nota del 14 febbraio 2012, in seguito alle delibere 27 maggio 1997, 29 ottobre 2002 e 5 dicembre 2006 ed alle successive proprie comunicazioni nonché in seguito alla Risoluzione n. 3 del 23 settembre 2014, il C.P.G.T. ha invitato tutte le Commissioni tributarie regionali e quelle di 2° grado a dare rinnovato impulso all'Ufficio del Massimario in attuazione a quanto disposto dall'art. 40 D.Lgs 545/92, rammentando come l'art. 37 D.L. 98/2011 abbia previsto la possibilità di stipulare a tal fine apposite convenzioni con le Università e gli Ordini Professionali.*

*Formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento per giudici e tutti coloro che prestano rappresentanza e assistenza tecnica in giudizio, con l'ulteriore effetto naturale di indurre all'uniformità ermeneutica l'intero foro tributario, il Massimario regionale costituisce un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative, che non sempre e non tempestivamente arrivano al supremo sindacato di legittimità.*


*D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere per il contribuente risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.*

*E' con grande soddisfazione, quindi, che consegno quest'opera a tutti gli operatori tributari del Trentino Alto Adige: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, nella speranza di essere stato loro utile.*

*Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. ([www.cerdef.it](http://www.cerdef.it)) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.*


*Il Presidente dell'Ufficio del I Massimario*

*dott. Carlo BRUCCOLERI*



**Si ringraziano, per la preziosa collaborazione**  
**la Prof.ssa Alessandra Magliaro,**  
**il Prof. Maurizio Matteuzzi,**  
**il Prof. Francesco Montanari,**  
**il Dirigente dott. Salvatore Labruna,**  
**ed il Personale delle Segreterie delle Commissioni Tributarie del**  
**Trentino – Alto Adige**







## INDICE DEGLI ARGOMENTI

<b>ACCERTAMENTO</b>
<b>CATASTO</b>
<b>CONCESSIONI GOVERNATIVE</b>
<b>FINANZA LOCALE (IMU - ICI)</b>
<b>FINANZA LOCALE (IRAP)</b>
<b>IRES - IRPEG</b>
<b>IRPEF</b>
<b>IVA</b>
<b>PROCESSO TRIBUTARIO</b>
<b>REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE</b>
<b>RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI</b>
<b>SUCCESSIONI E DONAZIONE</b>
<b>VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI</b>
<b>VARIE</b>

## ACCERTAMENTO

### **ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – ART. 39 2 COMMA D.P.R. 600/1973 – ACCERTAMENTO FONDATO SU MERO SCOSTAMENTO TRA VALORE NORMALE E PREZZO DI CESSIONE - ILLEGITTIMITÀ – UTILIZZABILITÀ COME INDIZIO – SUSSISTE**

Ancorché a seguito dell'intervento del Legislatore sia stata preclusa per l'Amministrazione la possibilità di fondare un accertamento sul mero scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di un immobile ed il loro valore normale, nulla vieta che tale gap, unitamente ad ulteriori circostanze, possa essere preso in considerazione in sede di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, 2 co., D.P.R. 600/1973. (Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 26 marzo 2015, n. 94 - Presidente Erlicher, Relatore Flaim)

### **ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – DISCOSTAMENTO RISPETTO ALLE CIRCOLARI MINISTERIALI – ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO D'ACCERTAMENTO – NON SUSSISTE – INTERPRETAZIONE CRITICA RIMESSA AL SINGOLO UFFICIO – SUSSISTE**

### **ACCISE – SOCIETÀ AUTO PRODUTTRICE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – REQUISITI – STRUTTURA PRODUTTIVA PROPRIA – AUTO PRODUZIONE ED AUTOCONSUMO – NECESSITÀ – SUSSISTE**

### **INTERPELLO – VALORE VINCOLANTE DELL'INTERPELLO – ESATTA COINCIDENZA TRA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE E RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE – NON SUSSISTE – UNIVOCA INTERPRETABILITÀ DELLA RISPOSTA - NECESSITÀ**

Non costituisce vizio dell'atto d'accertamento l'essersi discostato, da parte dell'Amministrazione emittente, da una interpretazione resa dall'autorità centrale dell'Amministrazione medesima e ciò in quanto tale interpretazione può essere autonomamente rivalutata sulla scorta di condizioni specifiche riferibili al soggetto accertato ovvero a diversa interpretazione della normativa applicabile al caso concreto.

Non può considerarsi società auto produttrice d'energia da fonti rinnovabili, il cui concetto può essere mutuato da una norma a carattere generale quale il c.d. Decreto Bersani, la società che manchi, in tutto o in parte, di una struttura organizzativa propria e che non produca in proprio ed ancora che non consumi in parte in proprio l'energia in relazione alla quale ritiene di non dover corrispondere l'accisa (nel caso di specie la ricorrente era società costituita in struttura consortile per affrancarsi dal produttore monopolista al fine di approvvigionare i consorziati alle migliori condizioni).

Deve considerarsi vincolante per l'Amministrazione la risposta resa in sede di interpello che, seppur non perfettamente coerente con la richiesta del contribuente, consenta un'interpretazione univoca tale da legittimare la condotta dell'istante; ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente deve, pertanto, considerarsi radicalmente nullo l'atto di accertamento emanato in contrasto con l'unica interpretazione

ritraibile da tale atto d'interpello.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 21 luglio 2015, n. 199 - Presidente e Relatore De Benedetto)

**ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – ART. 39 2 COMMA D.P.R. 600/1973 – INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI – ANNOTAZIONE A MANO DI UN DIVERSO DESTINATARIO – NON SUSSISTE – CONTESTAZIONE DELLA QUANTITÀ E DEL PREZZO – NECESSITÀ**

La presenza di fatture, ritualmente registrate in contabilità, su cui risulti annotato a mano un destinatario della merce diverso da quello indicato nel documento fiscale, non costituisce elemento sufficiente a legittimare l'accertamento previsto dall'art. 39, 1 co., DPR 600/1973: la circostanza che sia indicato un destinatario diverso da quello indicato ab origine, laddove non sia in contestazione né la vendita dei beni né la quantità e il relativo prezzo, non è, di per sé, indice né di una irregolarità delle scritture contabili né è elemento idoneo a far presagire la presenza di ricavi occulti.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 8 gennaio 2015, n. 2 - Presidente e Relatore Erlicher)

**ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE A PERSONA GIURIDICA – MANCATA NOTIFICA ALLA SOCIETÀ – NECESSITÀ DI NOTIFICA AL LEGALE RAPPRESENTANTE – MANCANZA - APPLICABILITÀ 140 C.P.C. – ILLEGITTIMITÀ**

Nel caso di mancata notifica di atti di accertamento a persone giuridiche, occorre effettuare una notifica al legale rappresentante; solo laddove risulti impraticabile tale modalità, si potrà procedere alla notifica ex 140 c.p.c.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 20 ottobre 2015, n. 240 - Presidente Serao, Relatore Mottes)

**ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – ART. 43 D.P.R. 600/1973 – RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO – VALUTAZIONE DA PARTE DEL PM DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL REATO – NECESSITÀ – PERSEGUIBILITÀ IN CONCRETO DEL REATO – IRRILEVANZA**

Deve ritenersi legittimo il raddoppio dei termini di accertamento basato su una notizia di reato ancorché il Pubblico Ministero abbia richiesto, ed ottenuto, l'archiviazione a condizione che, dalla motivazione della richiesta di archiviazione, emerga, comunque, un comportamento penalmente rilevante ancorché non ritenuto perseguibile in concreto (Nel caso di specie il Pubblico Ministero aveva ritenuto che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento, il procedimento di assistenza amministrativa internazionale per rogatoria sarebbe stato inutile al fine di provare il dolo specifico in capo all'amministratore della società verificata).

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 26 marzo 2015, n. 92 - Presidente e Relatore Serao)

**ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DA PARTE DI UN FUNZIONARIO DECADUTO – VALIDITÀ – SUSSISTE – IRRILEVANZA ESTERNA DEL RAPPORTO TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTE**

**PROCESSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – ATTI IMPUGNABILI – DINIEGO DI AUTOTUTELA – ALLEGAZIONE DI MERI VIZI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO – INAMMISSIBILITÀ – ESISTENZA DI UN INTERESSE GENERALE ALLA RIMOZIONE DELL'ATTO - NECESSITÀ**

Deve considerarsi valido l'atto sottoscritto da un funzionario decaduto del proprio incarico a seguito della sentenza n. 37/2015 resa dalla Corte Costituzionale in quanto deve considerarsi principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non abbia rilevanza esterna il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto che abbia agito in nome e per conto di essa.

Il diniego di autotutela reso dall'Amministrazione, a fronte di un atto impositivo regolarmente notificato e non opposto nei termini, non può essere oggetto di impugnazione laddove il contribuente si limiti a sollevare vizi di legittimità dell'atto ormai divenuto definitivo e non per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto: affinché, infatti, sia giudizialmente valutabile il diniego dell'Ente è necessario che il ricorrente prospetti l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto medesimo.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 17 settembre 2015, n. 216 - Presidente e Relatore Erlicher)

**ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – ART. 12 L. 212/2000 – PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – OBBLIGO DI RILASCIO AL TERMINE DELLA VERIFICA – NON SUSSISTE – ACCESSI ISPEZIONI E VERIFICHE – NECESSITÀ**

**ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – ACCERTAMENTI BANCARI – ART. 32 D.P.R. 600/1973 – CONTI CORRENTI INTESSTATI A SOGGETTI TERZI – PRESUNZIONE DI RIFERIBILITÀ AL SOGGETTO VERIFICATO – STRETTO RAPPORTO FAMILIARE – MANCANZA DI ESERCIZIO DI AUTONOMA ATTIVITÀ CHE LEGITTIMI LE OPERAZIONI – SUSSISTE**

Non può ritenersi violato l'art. 12 dello Statuto del Contribuente laddove l'Agenzia delle Entrate, al termine di una verifica fiscale che non abbia richiesto accessi, ispezioni e verifiche, non rilasci al contribuente un processo verbale di constatazione onde consentire la presentazione delle memorie previste dalla suddetta norma. Tale adempimento, infatti, anche per il chiaro tenore letterale della legge, deve ritenersi previsto unicamente nei casi ivi tassativamente indicati e ciò in ragione del fatto che solo in tali ipotesi l'Amministrazione si trova a comprimere diritti del contribuente garantiti Costituzionalmente che necessitano, quindi, di una maggior tutela.

La composizione ristretta della base sociale e lo stretto rapporto familiare sono sufficienti a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, di tal che, in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, e ciò a maggior ragione laddove sussista un vincolo collaborativo con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria al contribuente.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 18 giugno 2015, n. 180 - Presidente Erlicher, Relatore Flaim)

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO - ART. 39, 1° COMMA LETT. D) DPR 600/73 – ANOMALA INDICAZIONE IN FATTURA DEL DESTINATARIO - IRREGOLARITÀ SCRITTURE CONTABILI - INCOMPLETEZZA, FALSITÀ, INESATTEZZA ELEMENTI DICHIARAZIONE – NECESSARIETA' MOTIVAZIONE ADEGUATA RAGIONI GIUSTIFICATRICI ACCERTAMENTO**

La ricostruzione induttiva del reddito può avvenire solo se l'Amministrazione motiva adeguatamente le ragioni giustificatrici. L'anomala indicazione dei destinatari sulle fatture non integra l'irregolarità delle scritture contabili per falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, presupposto indispensabile per abbandonare il metodo analitico e ricorrere all'induttivo.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2 - Presidente e Relatore Erlicher)

**ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE - POTERE DI FIRMA – DELEGA FUNZIONARIO – FIRMA ATTO – AMMINISTRAZIONE PROVA REGOLARE DELEGA – POTERE DI FIRMA PROVIENE DA SOGGETTO LEGITTIMATO**

Spetta all'Amministrazione finanziaria la prova, anche fornita in giudizio, dell'effettivo potere di firma da parte del funzionario e ciò può avvenire con la produzione della delega con indicazione specifica dei poteri, firmata dal direttore.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 21 luglio 2015, n. 201 - Presidente e Relatore De Benedetto)

**ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – PROVA DELLA PROVENIENZA NON REDDITUALE DEI PROVENTI – SUFFICIENZA**

Nel caso di accertamento basato sul redditometro, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, la documentata disponibilità delle somme utilizzate per un investimento patrimoniale fornita dal contribuente può essere inficiata dall'Ufficio solo fornendo idonea prova contraria. Nel caso di specie la documentazione bancaria attestante la disponibilità monetaria all'acquisto di un immobile costituisce idonea prova della provenienza

non reddituale del denaro impiegato nell'acquisto.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 8 gennaio 2015, n.1 - Presidente Biasi, Relatore Lendaro)

**ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – TERMINI DIVERSI PER IL NOTIFICANTE E IL NOTIFICATO – TARDIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE**

In tema di notificazione di un avviso di accertamento esiste una scissione tra il momento in cui la notifica si perfeziona per il notificante (spedizione) e per il notificato (ricevimento).

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 22 dicembre 2015, n. 104 - Presidente Pascucci, Relatore Giuliani)

**ACCERTAMENTO – REDDITO D'IMPRESA – SCRITTURE CONTABILI FORMALMENTE CORRETTE – ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO EX ART. 39, IV COMMA, DPR 600/73 – AMMISSIBILITÀ**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, pur in presenza di contabilità formalmente corretta, è permesso agli accertatori l'accertamento analitico-induttivo, qualora la contabilità, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, possa considerarsi complessivamente inattendibile.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 28 dicembre 2015, n. 109 - Presidente Pascucci, Relatore Piccialli)

**ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO DA FUNZIONARIO CON INCARICO DIRIGENZIALE IN ASSENZA DI CONCORSO – MOTIVO ECCEPITO IN GRADO DI APPELLO – LEGITTIMITÀ ACCERTAMENTO**

L'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario incaricato senza qualifica dirigenziale non può essere eccepito per la prima volta in grado di appello. Inoltre l'avviso così sottoscritto è valido dal momento che non risulta essere stato annullato giurisdizionalmente l'incarico.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 14 luglio 2015, n. 56 - Presidente Pascucci, Relatore Giuliani)

**ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO IN SOSTITUZIONE DI UN PRECEDENTE ANNULLATO IN VIA GIURISDIZIONALE – LEGITTIMITÀ**

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE – REDDITI DERIVANTI DALL'OBBLIGAZIONE DI FARE NON FARE O PERMETTERE – TASSABILITÀ**

Un avviso di accertamento annullato in sede giurisdizionale può essere sostituito da altro accertamento in virtù dell'esercizio del potere di accertamento combinato con il generale potere di autotutela.

I redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie relativo ad un impianto di distribuzione di carburante non sono assimilabili ai redditi derivanti da una cessione di beni immobili, bensì rientrano nella



categoria redditi diversi quali redditi derivanti dall'obbligo di fare non fare o permettere.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 24 febbraio 2015, n. 14 - Presidente e Relatore Pascucci)

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRROGAZIONE IMMEDIATA DI SANZIONI – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.**

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO IMMEDIATO - ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – ASSIMILABILITÀ ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE EX ART. 16 COMMA 4° D.LGS. 472/1997 – ESCLUSIONE – SUSSISTE**

Non è ammissibile, in relazione ad un provvedimento di irrogazione immediata di sanzioni (nella fattispecie, per omesso versamento delle ritenute d'acconto), l'istanza di accertamento con adesione.

La richiesta di annullamento in via autotutela contenuta nell'istanza predetta non è assimilabile alle "deduzioni difensive" previste dall'articolo 16 comma 4° D.Lgs. 472/1967, queste presupponendo un atto formale di contestazione delle violazioni sanzionabili.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 26 gennaio 2015, n. 17 – Presidente e Relatore Ranzi)

**ACCERTAMENTO E CONTROLLI - GUARDIA DI FINANZA- VERIFICA - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINE CHE LA DISPONE - COMANDANTE INTERINALE DI REPARTO – INVALIDITÀ – NON SUSSISTE**

Non infirma la validità di un avviso di accertamento fondato sugli esiti di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza il fatto che l'ordine che l'ha disposta sia stato sottoscritto dal comandante interinale del reparto. Al sostituto competono infatti le stesse attribuzioni del sostituto, salvo disposizione contraria. Nella fattispecie, era stato sollevato dal contribuente in sede contenziosa solo tale rilievo formale dell'avviso di accertamento, senza alcuna contestazione sul merito di questo.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 5 giugno 2015, n. 66 – Presidente e Relatore Ranzi)

**ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE E IVA - TERMINI – RADDOPPIO - IPOTESI DI REATO - PERSEGUIBILITÀ - ESTINZIONE DEL REATO - PRESCRIZIONE GIÀ INTERVENUTA ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO - INAPPLICABILITÀ DEL RADDOPPIO – CONSEGUE**

I termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio dei termini richiede non solo la riscontrabilità oggettiva dell'esistenza di un reato, ma anche la sua perseguibilità. Ne consegue che il raddoppio non è applicabile qualora alla data di trasmissione della comunicazione della notizia di reato questo sia già estinto per prescrizione.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 20 marzo 2015, n. 51 - Presidente Abram, Relatore Bramante)

**ACCERTAMENTO – LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE - DETRAZIONE IRPEF 41% - ERRATO CONTEGGIO – PREVENTIVA CONVOCAZIONE CONTRIBUENTE – RIDETERMINAZIONE PRETESA – SOGGETTO CONTRIBUENTE – ONERE PROBATORIO – OMESSO ASSOLVIMENTO – RICONTEGGI ENTE IMPOSITORE – OMESSA CONTESTAZIONE - LEGITTIMITÀ RUOLO – CONSEGUE**

È legittimo il ruolo formato dall'ente impositore a seguito della rideterminazione della detrazione 41% spettante per lavori di ristrutturazione immobiliare, qualora tali conteggi siano stati fatti in contraddittorio con il contribuente e questi non li abbia poi contestati e/o non abbia provato l'infondatezza della pretesa così rideterminata

(Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo per l'anno d'imposta 2009. Dopo avere riscontrato errori nella determinazione della detrazione spettante per lavori di ristrutturazione immobiliare, l'ente impositore ha rideterminato l'effettiva detrazione 41% spettante alla presenza del contribuente, che poi non ha contestato i conteggi e neppure fornito prova diversa).

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 18 maggio 2015, n. 89 - Presidente Abram, Relatore Tappeiner)

**ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI E IVA – TERMINI ORDINARI – RADDOPPIO – PRESUPPOSTI – DENUNCIA PER REATI DI CUI AL D.LGS. 74/2000 – REATI DI NATURA DIVERSA – INAPPLICABILITÀ – SUSSISTE**

Gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva sono raddoppiati in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ex articolo 331 del codice di procedura penale esclusivamente per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Nel caso di specie, è stato escluso il raddoppio e dichiarata la decadenza dell'azione accertatrice, essendo stato denunciato il contribuente, in esito a un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, per il solo reato di truffa aggravata.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 27 aprile 2015, n. 73 – Presidente e Relatore Meyer)

**ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO A SEGUITO DI ACCESSO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTALE – CONSEGNA DEL RELATIVO VERBALE - INIDONEITÀ PER LA DECORRENZA DEL TERMINE DILATORIO DI 60 GIORNI DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 7° STATUTO DEL CONTRIBUENTE - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – VIOLAZIONE – SUSSISTE**

È illegittimo, per violazione del principio del contraddittorio preventivo, garantito dall'articolo 12 comma 7° dello Statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di accertamento emesso a conclusione di ogni accesso, ispezione o verifica eseguiti nei confronti del contribuente, prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla data di rilascio del verbale di chiusura delle operazioni. Tale disciplina si applica anche al caso di semplice accesso per acquisizione documentale. La sola consegna del relativo

verbale non è idonea a far decorrere il termine in questione. È nullo pertanto l'avviso d'accertamento che utilizzi dati emergenti dall'acquisizione documentale in assenza di previa contestazione di violazioni, sulle quali il contribuente ha diritto di formulare osservazioni prima dell'eventuale emanazione dell'atto impositivo.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 20 luglio 2015, n.91 - Presidente Ranzi, Relatore Busato)

**ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE E IVA - TERMINI – RADDOPPIO – RISCOINTRABILITÀ OGGETTIVA DI IPOTESI DI REATO DI CUI AL D. LGS. 74/2000 - EFFETTIVA TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA - NON NECESSITA**

I termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i reati previsti dal D.lgs. 74/2000, sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Il raddoppio dei termini richiede la riscontrabilità oggettiva della fattispecie di reato e prescinde sia dall'effettiva comunicazione della notizia di reato che dall'inizio dell'azione penale. Ne consegue che il raddoppio dei termini è applicabile anche al caso dell'avviso di accertamento emesso successivamente al decreto di archiviazione del procedimento penale.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 6 luglio 2015, n. 121 - Presidente Meyer, Relatore Pichler)

**ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUL REDDITO – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – ERRORE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE – TERMINI DI PRESENTAZIONE – ARTICOLO 2 COMMA 8BIS D.P.R. N. 322/1998**

Il principio di ordine generale di emendabilità, anche in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi entro i termini per l'accertabilità del rispettivo periodo di imposta, quando ne derivino per il contribuente maggiori oneri, trova un limite nella previsione dell'articolo 2 comma 8bis DPR 322/1998, per il quale la dichiarazione integrativa volta a rettificare errori o od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore reddito, o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minore credito, va presentata inderogabilmente non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Nel caso di specie, il contribuente aveva presentato nell'anno 2012, e quindi tardivamente, dichiarazioni integrative per periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, nelle quali aveva erroneamente indicato come parzialmente deducibili oneri che viceversa lo erano interamente. La Commissione ha ritenuto conseguentemente non utilizzabile il maggior credito fatto valere nella dichiarazione presentata nel 2010 per l'anno di imposta 2009. L'unico rimedio utilizzabile sarebbe stato quello di avanzare istanza di rimborso

nei prescritti termini.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 22 maggio 2015, n. 94 - Presidente e Relatore Meyer)

## CATASTO

### **CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI - ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO- CATASTO URBANO - CATEGORIA A/9 – CARATTERISTICHE NECESSARIE**

Per l’inserimento catastale di un immobile nella categoria A/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”) non è sufficiente che l’edificio sia sottoposto a vincolo storico-artistico, ma si richiedono specifiche e non comuni caratteristiche, tali da farlo considerare “patrimonio culturale della Nazione”.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 7 gennaio 2015 n. 2 - Presidente Ranzi, Relatore Marinaro)

### **IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – CONFERIMENTO DI IMMOBILI IN UN TRUST – COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE – SUSSISTE – ASSOGGETTAMENTO ALLE DUE IMPOSTE – CONSEGUE**

Il conferimento di beni immobili in un trust configura la “costituzione di vincoli di destinazione” di cui all’articolo 2 comma 49 del D.L. 262/2006, convertito nella Legge 286/2006. Per effetto del rinvio alle disposizioni del D.Lgs 346/90 e del richiamo espresso al D.Lgs. 347/90 il conferimento va assoggettato all’imposta di donazione, essendo assimilabile alle attribuzioni liberali, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale; queste ultime sono dovute anche in ipotesi di esenzione dall’imposta di donazione.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 7 ottobre 2015, n. 107 - Presidente e Relatore Ranzi)

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 7 ottobre 2015, n. 108 - Presidente e Relatore Ranzi)

## FINANZA LOCALE (IMU - ICI)

### **I.C.I. – RENDITA CATASTALE – DETERMINAZIONE – DESCRIZIONE DEI BENI – MOTIVAZIONE - NECESSITÀ – OMISSIONE DI ESPLICAZIONE DELLO STATO DEI BENI – ILLEGITTIMITÀ – CONSEGUENZA – ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO – SUSSISTENZA**

Per la determinazione del valore dei beni e quindi per la determinazione della rendita catastale è necessario che l’Ufficio operi una puntuale descrizione dei beni e del loro stato. L’omissione della descrizione e della puntuale valorizzazione dei beni con semplice richiamo a generici criteri di valutazione o

indicazione di percentuali di diminuzioni del valore non supportate da adeguata motivazione comportano l'illegittimità dell'atto per omissione di motivazione.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 14 maggio 2015, n. 151 – Presidente Erlicher, Relatore Flaim)

**TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – ACCERTAMENTO – UTILIZZABILITÀ MODELLO UNICO PREDISPOSTO (DOCFA) DAL CTU – SUSSISTE – NOTIFICA AI COMPROPRIETARI – NECESSITÀ**

Deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento ICI emesso sulla base del modello unico informatico (DOCFA) predisposto dal CTU, in sede di giudizio divisionale, per l'individuazione delle singole porzioni di fabbricato e l'accatastamento della nuova situazione a condizione che la nuova rendita sia stata notificata ai comproprietari e gli stessi non abbiano ritualmente sollevato alcuna obiezione.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 11 giugno 2015, n. 152 - Presidente e Relatore Erlicher)

**I.C.I. FABBRICATI RURALI – ESENZIONE – CONDIZIONI – VARIAZIONE CATASTALE EX ART. 7 COMMA 2BIS D.L. N. 70/2011 - LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - EFFICACIA RETROATTIVA – SUSSISTE**

L'articolo 2 comma 5-ter D.L. n.102/2013 convertito nella legge 124/2013, con disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 13 comma 14-bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, ha riconosciuto valore retroattivo, ai fini dell'esenzione dall'ICI, alle variazioni catastali di cui all'articolo 7 comma 2-bis D.L. 70/2011 per l'attribuzione agli immobili rurali ad uso abitativo della categoria A6 o della categoria A/10 agli immobili rurali ad uso strumentale e con l'inserimento dell'annotazione della ruralità. La retroattività è limitata al quinquennio antecedente la presentazione della domanda di variazione. Lo "ius superveniens" è applicabile ai contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, oltre che ai rimborsi già richiesti e a quelli ancora da richiedere, purché in termini.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 16 gennaio 2015, n. 7 - Presidente Ranzi, Relatore Marinaro)

**FINANZA LOCALE (IRAP)**

**IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – RAGIONIERE COMMERCIALISTA – PRESTAZIONI DI SINDACO, AMMINISTRATORE E TECNICO/GIURIDICHE – MANCANZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – NON IMPONIBILITÀ**

Le attività svolte da un ragioniere commercialista e attinenti essenzialmente allo svolgimento di mansioni quali amministratore, sindaco e consulenza tecnico-giuridica non configurano il requisito dell'autonoma organizzazione prevista dall'IRAP (il rimborso viene comunque negato essendo il contribuente incorso nella decadenza per la richiesta di rimborso).

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 28 agosto 2015, n. 68 - Presidente Pascucci, Relatore Merlo)

#### **IRAP – AGENTE DI COMMERCIO – COSTI RELATIVI A CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IMPONIBILITÀ**

I lavoratori autonomi non sono soggetti ad IRAP in caso di assenza di autonoma organizzazione. Nel caso di specie il contribuente avvalendosi in modo non occasionale di lavoro altrui e sostenendo i relativi costi, realizza il presupposto impositivo IRAP.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 9 marzo 2015, n. 15 - Presidente Biasi, Relatore Giuliani)

#### **IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – MEDICO CONVENZIONATO – BENI STRUMENTALI ED ECCELENZE DI COSTI RISPETTO A QUELLI INDISPENSABILI PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IMPONIBILITÀ**

Nel caso di un medico convenzionato che svolga la sua attività professionale con l'ausilio di beni strumentali e sostenendo spese maggiori rispetto a quelle ritenute indispensabili per l'attività professionale, si è in presenza del requisito dell'autonoma organizzazione elemento fondamentale per la sottoposizione ad IRAP.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 16 marzo 2015, n. 20 - Presidente Pascucci, Relatore Piccialli)

#### **IRAP – PROFESSIONISTI - MEDICO CONVENZIONATO CON IL S.S.N. - COLLABORATORE NON OCCASIONALE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – SUSSISTE**

Va assoggettato all'Irap, ricorrendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, il reddito di un medico generico convenzionato parzialmente con il Servizio Sanitario Nazionale, che si avvalga della collaborazione non occasionale di un dipendente, sia pure ad orario ridotto.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 9 gennaio 2015, n. 4 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

#### **IRAP – REDDITO AGRARIO – ATTIVITÀ DI INTERMEDIARIO – ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP**

L'attività di intermediario tra ente pubblico territoriale - proprietario del terreno demaniale - e gli allevatori rileva quale attività di natura commerciale e non agricola.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 25 agosto 2015, n. 209 - Presidente e Relatore Anselmi)

**IRAP - ATTIVITÀ PROFESSIONALE - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE –  
CONDIZIONI**

La professione di ingegnere, esercitata individualmente con la collaborazione soltanto saltuaria di un familiare, con l'impiego di beni strumentali di ridotta entità e non eccedenti lo stretto indispensabile e con costi in proporzione minima rispetto ai ricavi non può qualificarsi attività autonomamente organizzata e non è pertanto soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 6 febbraio 2015, n. 23 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IRES – IRPEG**

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI – DEDUCIBILITÀ – NECESSITÀ DI  
PREVENTIVA DELIBERA ASSEMBLEARE**

Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, i compensi degli amministratori sono deducibili dal reddito di impresa solo se spettanti. E pertanto è necessaria una preventiva e specifica delibera assembleare.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 16 febbraio 2015, n. 13 - Presidente Pascucci, Relatore Piccialli)

**IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) – ART. 73 T.U.I.R. – SOGGETTI  
PASSIVI – TRUST – QUALIFICA DI BENEFICIARIO INDIVIDUATO – MERA FACOLTÀ DI PRETENDERE  
L'ASSEGNAZIONE DEI REDDITI – NON SUSSISTE – DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEI REDDITI – NECESSITÀ**

Laddove il trust agreement preveda che il trustee, con scelta lui rimessa, debba reinvestire i redditi conseguiti mediante gestione del trust fund con la mera possibilità e, quindi, non con l'obbligo di distribuire tali redditi al disponente, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 73, 2 co., TUIR: un beneficiario può, infatti, definirsi individuato solo quando, sulla base delle disposizioni che regolano il trust, ha il diritto e non solo la facoltà di pretendere che il trustee gli assegni la parte di reddito prodotta dal trust.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 18 maggio 2015, n. 133 - Presidente De Benedetto, Relatore Mottes)

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – SOCIETÀ NON OPERATIVE – OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA  
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – CONCESSIONE IN AFFITTO AZIENDA – MERA SCELTA SOGGETTIVA**

## **- LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO**

La stipulazione di un contratto di affitto di azienda costituisce una scelta meramente soggettiva e quindi non integra le condizioni oggettive richieste dalla normativa in relazione alla disapplicazione della disciplina antielusiva delle società non operative.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 15 gennaio 2015, n. 3 - Presidente e Relatore Pascucci)

## **IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) – ART. 73 T.U.I.R. – ESTEROVESTIZIONE – ESISTENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE – IRRILEVANZA – RILEVANZA DELLA EFFETTIVA GESTIONE SOCIETARIA – SUSSISTE**

### **PROCESSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – ACCERTAMENTO DELLA NATURA ESTEROVESTITA DI UNA SOCIETÀ – INVIO DI MESSAGGI E-MAIL ATTRAVERSO PROVIDER ITALIANO – ELEMENTO INDIZIARIO – UTILIZZABILITÀ – SUSSISTE**

Ai fini dell'accertamento della natura esterovestita di una società non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece occorre unicamente verificare se il trasferimento sia o meno effettivo. Deve, quindi, considerarsi fiscalmente residente in Italia, sia a mente dell'art. 73 TUIR che della convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Lussemburgo, la società che, sebbene abbia la propria sede legale in Lussemburgo, abbia il proprio centro decisionale, inteso come il luogo in cui si abbia la formalizzazione degli elementi decisori e degli impulsi volitivi della società, in territorio Italiano.

L'utilizzo di un provider di posta elettronica italiana per lo scambio di e-mail attinenti all'attività imprenditoriale, unito ad altre circostanze, può costituire un elemento dal quale il Giudice può formare il proprio libero convincimento in ordine alla natura esterovestita di una società.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 16 aprile 2015, n. 103 - Presidente e Relatore Serao)

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 16 aprile 2015, n. 104 - Presidente e Relatore Serao)

## **IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) – ART. 73 T.U.I.R. – RESIDENZA AI FINI FISCALI – RILEVANZA DELLA EFFETTIVA GESTIONE SOCIETARIA – SUSSISTE**

### **PROCESSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – ATTI IMPUGNABILI – DINIEGO DI ISTANZA DI ADESIONE – INAMMISSIBILITÀ – ATTO NON RILEVANTE E DEFINITIVAMENTE INCIDENTE NELLA SFERA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE**

Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia, sia a mente dell'art. 73 TUIR che della convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Germania, la società che, sebbene abbia la propria sede legale in Germania, possieda in Italia una sede amministrativa nella quale avvengano le trattative inerenti i costi, la fatturazione, la decisione dei tempi di consegna e dei prezzi di vendita, il ritiro delle merci difettose e la gestione dei reclami da parte della clientela.



Il diniego dell'istanza di adesione non costituisce atto autonomamente impugnabile non tanto in quanto si tratti di un atto non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 quanto per il fatto che lo stesso non costituisce atto vincolante e definitivamente incidente nella sfera giuridica del contribuente. Si deve, peraltro, evidenziare che per sua natura il procedimento di adesione è esplicitazione del libero diritto dispositivo delle parti che si estrinseca nel tentativo di addivenire alla composizione della vertenza con accettabile ed accettata compromissione dei reciproci diritti e/o aspettative, senza che ne possa essere garantito ovvero imposto il risultato.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 22 settembre 2015, n. 219 - Presidente e Relatore Piccolroaz)

### **IRES-IRAP – “TRANSFER PRICING” – TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE AVENTI SEDE IN STATI DIVERSI - DISCIPLINA NORMATIVA – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO – VALORE NORMALE – NOZIONE**

I componenti positivi di reddito derivanti da transazioni commerciali infragruppo tra imprese residenti in Stati diversi, legati da rapporti di controllo e/o di collegamento, vanno determinati secondo il criterio del “valore normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati e quindi per raffronto tra prezzi.

Per valore normale si intende quello mediamente praticato in regime di libero mercato e libera concorrenza.

Nel caso di specie, è stato rettificato in aumento il prezzo di cessione di mezzi battipista a società estere controllate, essendo risultato sensibilmente inferiore a quello praticato dalla società cedente per gli stessi mezzi a clienti finali e a concessionari indipendenti. E' stata inoltre considerata rilevante la notevole discrepanza tra le varie percentuali di ricarico delle medesime transazioni.

Non è stata ravvisata infine violazione del principio di affidamento di cui all'articolo 10 legge 212/2000m, invocata dal contribuente per il fatto che in occasione di una precedente verifica della Guardia di Finanza non era stata mossa contestazione di “transfer pricing” per altra annualità.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 2 aprile 2015, n. 45 – Presidente e Relatore Ranzi)

### **IRES - FUSIONE DI SOCIETÀ - PERDITE DI SOCIETÀ INCORPORATA – DEDUCIBILITÀ – CONDIZIONI - PARAMETRI DI VITALITÀ ECONOMICA – CRITERI INDICATI DALL'ARTICOLO 172 COMMA 7° TUIR – RICORSO AD ALTRI PARAMETRI – È LEGITTIMO**

Le perdite di una società incorporata possono essere portate in diminuzione dal reddito della società incorporante in presenza dei parametri di “vitalità economica” di queste indicati nell'articolo 72 comma 7° TUIR. Qualora taluno dei parametri non possa essere riscontrato, possono essere utilizzati anche altri elementi.

Nel caso di specie, essendo la società incorporata operativa da soli 13 mesi e non potendosi quindi ricorrere

al criterio dell'ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media dei due ultimi esercizi anteriori, la Commissione ha preso in esame, pur ritenendolo inidoneo ad escludere la vitalità aziendale, il solo fatto che la costituzione della società incorporata fosse avvenuto mediante il conferimento di un immobile gravato da ipoteca per importo superiore al valore del bene conferito.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 16 luglio 2015, n. 88 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IRES - "TRANSFER PRICING" – TRANSAZIONI FINANZIARIE/COMMERCIALI TRA IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE AVENTI SEDE IN STATI DIVERSI - DISCIPLINA NORMATIVA – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO – VALORE NORMALE – FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO - PRESUNZIONE LEGALE DI ONEROSITÀ DI UN PRESTITO – APPLICABILITÀ**

È legittimo il recupero a tassazione dei proventi di operazioni di finanziamento infruttifero (per asserita scelta imprenditoriale), effettuate in favore di società controllate estere, qualora l'operazione in realtà dissimuli un prestito. I relativi proventi vanno determinati secondo il criterio del "valore normale" ai sensi dell'articolo 9 comma 3° TUIR, richiamato dall'articolo 110 comma 7°.

Nel caso di specie, la Commissione, muovendo dalla presunzione legale di onerosità del prestito, ha ritenuto non fornita dal contribuente la prova contraria e rilevato, oltre a ciò, che le operazioni di finanziamento erano state inserite dalla società nello stato patrimoniale e nella nota integrativa dell'anno che qui interessa tra i crediti e non tra le partecipazioni. La Commissione ha, peraltro, ritenuto applicabile alle operazioni il tasso legale e non il tasso di riferimento della BCE.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 2 luglio 2015, n. 90 - Presidente Ranzi, Relatore Busato)

**IRPEF**

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – COSTI DEDUCIBILI – GENERICITÀ FATTURE E ASSENZA CONTRATTI DI SUBAPPALTO – CARENZA DEL REQUISITO DI INERENZA – INDEDUCIBILITÀ**

Nel caso di deducibilità di costi sostenuti da un'impresa l'art. 109 TUIR prevede il requisito dell'inerenza. Tale requisito è assente in presenza di fatture generiche e mancando contratti di subappalto.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 20 aprile 2015, n. 27 - Presidente Pascucci, Relatore Piccialli)

**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – AGEVOLAZIONI - INTERVENTI DI RECUPERO DEL**

**PATRIMONIO EDILIZIO – REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE E POSTI AUTO PERTINENZIALI – CONDIZIONI – VINCOLO RISULTANTE DALLA CONCESSIONE EDILIZIA – NECESSITA**

Condizione di detraibilità dall'imposta lorda, ai fini Irpef, del 36% della spesa sostenuta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti-macchina pertinenziali, è che il vincolo pertinenziale risulti dalla concessione edilizia.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 26 gennaio 2015, n. 12 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IRPEF – ONERI DETRAIBILI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – CASISTICA: FATTURA INCOMPLETA, PAGAMENTO AVVENUTO NELLA FORMA DELLA COMPENSAZIONE DI CONTROREDITI - NON SPECIFICA COMPETENZA DELL'ESECUTORE DEI LAVORI**

L'omessa indicazione in fattura degli estremi dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica non preclude la detraibilità dei relativi costi qualora il dato emerga con certezza da altra documentazione (nella fattispecie, dall'atto di asseverazione di un tecnico abilitato e dall'attestato di qualificazione energetica).

Il pagamento del corrispettivo da parte di soggetti titolari di reddito di impresa non richiede inderogabilmente la forma del bonifico bancario o postale. Nel caso di specie esso è avvenuto per compensazione di un maggior credito del contribuente verso l'esecutore dei lavori. Non incide sulla detraibilità dei costi il fatto che l'intervento non rientri nella tipologia di specializzazione della ditta incaricata, sempre che l'esecuzione secondo i prescritti dettami tecnici trovi riscontro nel documento di asseverazione e nell'attestato di qualificazione energetica.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 27 aprile 2015, n. 47 - Presidente Ranzi, Relatore Marinaro)

**IRPEF – CONTROLLO FORMALE ART. 36 TER DPR 600/73 – DETRAZIONE 36% ACQUISTO BOX PERTINENZIALE – OMESSA INDICAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE NELL'ATTO – DETRAZIONE NON SPETTA**

La detrazione del 36% sul costo di acquisto del box pertinenziale, prevista dall'art. 1 co. 1 della L. 449/1997, spetta a condizione che il vincolo pertinenziale sia espressamente indicato in un atto ufficiale avente data certa.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 9 gennaio 2015, n. 5 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – REDDITO AGRICOLO – MERA ATTIVITÀ DI FIDA PASCOLO – NON SUSSISTE – DIRETTO SFRUTTAMENTO DEL FONDO DA PARTE DEL**

**PROPRIETARIO – NECESSITÀ – ART. 2195 C.C. – QUALIFICAZIONE COME REDDITO D’IMPRESA – LEGITTIMITÀ**

Non costituisce reddito agricolo ex art. 32 TUIR, bensì reddito d’impresa ex art. 2195, 1 co. n. 2, c.c. quanto percepito da una società agricola, priva di qualsivoglia struttura operativo-funzionale, per aver concesso in “fida pascolo” ad altri agricoltori che materialmente provvedono con proprio bestiame allo sfruttamento del fondo, peraltro ubicato in altra regione: costituisce, infatti, reddito agricolo il materiale sfruttamento del fondo da parte del soggetto che lo percepisce, non essendo sufficiente che tale soggetto ne sia proprietario od affittuario, che abbia concesso il terreno a terzi per lo sfruttamento.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 25 agosto 2015, n. 209 - Presidente e Relatore Anselmi)

**IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – VINCITA PRESSO CASA DA GIOCO ESTERA AUTORIZZATA – RILEVANZA AI FINI REDDITUALI – NON SUSSISTE – RESTRIZIONE DISCRIMINATORIA ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI – ART. 56 T.F.E.U. – APPLICABILITÀ – SUSSISTE**

Nel caso di vincita presso una casa da gioco autorizzata estera non può trovare applicazione la normativa fiscale italiana in quanto, trattandosi di prestazioni di servizi che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 56 TFEU, l’assoggettamento ad imposta, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2014, cause riunite C-344/13 e C-367/13, Blanco e a., genererebbe una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi quale garantita dall’art. 56 TFEU, non soltanto nei confronti dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi: la presenza di un carico fiscale ridurrebbe, infatti, l’attrattiva di uno spostamento in un altro Stato membro allo scopo di giocare ai giochi d’azzardo.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 14 maggio 2015, n. 139 - Presidente Anselmi, Relatore Flaim)

**IMPOSTE DIRETTE - IRPEF – DETRAZIONI DI IMPOSTA- SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- IMMOBILI NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO E CEDUTI IN GODIMENTO A TERZI – L’AGEVOLAZIONE COMPETE**

Sono detraibili dal reddito le spese sostenute da una società per la riqualificazione energetica di un immobile non direttamente utilizzato per l’attività commerciale propria, ma ceduto in godimento a terzi. Né la legge istitutiva dell’agevolazione (articolo 1 comma 344 e segg. Legge finanziaria 2007) né il relativo decreto attuativo, emanato il 19.2.2007 ai sensi del comma 349, contengono una disposizione che condizioni la fruibilità dell’agevolazione all’utilizzazione diretta, da parte del proprietario, dell’immobile che ha formato oggetto dell’intervento di riqualificazione. Se la ratio della agevolazione, come ha dedotto l’Amministrazione finanziaria resistente, fosse esclusivamente quella di ridurre, per effetto dei minori consumi di energia, la deducibilità dei componenti negativi del reddito, dall’agevolazione dovrebbero rimarrebbero esclusi tutti i contribuenti che quei costi non possono dedurre.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 11 giugno 2015, n. 75 - Presidente Ranzi, Relatore Mayr)

**IRPEF – REDDITI DIVERSI – CESSIONE DI TERRENO CON FABBRICATO- CONCESSIONE COMUNALE DI DEMO-RICOSTRUZIONE – PLUSVALENZA TASSABILE – SUSSISTE**

Genera plusvalenza tassabile ex articolo 67 comma 1 lettera a) TUIR la cessione, effettuata mediante conferimento, di un terreno sul quale insiste un fabbricato per il quale è stata rilasciata prima del trasferimento una concessione edilizia di demo-ricostruzione e la demolizione successivamente eseguita. La fattispecie configura “cessione a titolo oneroso di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria”.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 18 agosto 2015, n. 98 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – RIVALUTAZIONE DI TITOLI EX D.L. 70/2011 – DIRITTO AL RIMBORSO DA PARTE DEL DONATARIO DEI TITOLI – ESCLUSIONE – COINCIDENZA TRA SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IN VERSAMENTO E COLUI CHE CHIEDE IL RIMBORSO - NECESSITÀ**

Nel caso di successione a titolo particolare nella proprietà di azioni oggetto di rivalutazione ex D.L. 70/2011, non spetta al successore il diritto alla detrazione d'imposta, ovvero al rimborso dell'imposta versata dal precedente proprietario, in quanto non v'è identità tra il soggetto che ha versato l'imposta chiesta a rimborso ed il soggetto che ne chiede il rimborso, come accadrebbe nel caso di successione mortis causa e ciò in conseguenza della natura universale della successione.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 28 gennaio 2015, n. 56 - Presidente Erlicher, Relatore Demozzi)

**IVA**

**IVA – CREDITO DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – NON INDICATO NEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – INDICATO NELLE DICHIARAZIONI IVA – SPETTANZA DEL RIMBORSO.**

Spetta al contribuente il credito iva indicato nelle dichiarazioni iva ma non nel bilancio finale di liquidazione. L'efficacia probatoria dei libri sociali attiene ai rapporti di debito credito inerenti all'esercizio dell'impresa; la contabilità iva documenta comunque il debito fiscale rendendo possibile il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 16 luglio 2015, n. 58 - Presidente Pascucci, Relatore Lendaro)

**IVA – FRODI CAROSELLO – DETRAZIONE IVA - SENTENZA DI CONDANNA PENALE DEFINITIVA – ASSENZA DI BUONA FEDE – INDETRAIBILITÀ**

Nel caso di frode carosello iva, la condanna del contribuente in sede penale con sentenza passata in giudicato, seppure non abbia autorità di cosa giudicata nel processo tributario, può essere utilizzata quale elemento di prova. Nel caso di specie la buona fede è esclusa avendo la sentenza penale riconosciuto il dolo del contribuente.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 9 aprile 2015, n. 24; Presidente e Relatore Pascucci)

**IVA – OPERAZIONI ESENTI – OPERAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DI GIOCHI – RACCOLTA DELLE GIOCATE EFFETTUATA DALL’ESERCENTE – OPERAZIONE IMPONIBILE**

Nel caso di raccolta delle giocate relativa ad apparecchi da gioco (slot machine) l’esonazione iva spetta solamente al concessionario e non all’esercente.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 15 gennaio 2015, n. 4; Presidente e Relatore Pascucci)

**IVA - PROVENTI DELLE GIOCATE DA GIOCHI LECITI – ESENZIONE DALL’IMPOSTA - NE BENEFICIA ANCHE L’ESERCENTE**

L’esonazione dall’iva di cui all’articolo 10 comma 1° n. 6 D.P.R. 633/72, estesa dall’articolo 1 comma 497 legge 30.12.2004, n. 331 alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110 comma 6° del Testo Unico Leggi di P.S, si applica “ anche ai rapporti tra concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta”. Tra questi devono ritenersi compresi anche gli esercenti, atteso che per la raccolta dei proventi delle giocate il concessionario si avvale dell’opera congiunta del gestore e dello stesso esercente. Ne consegue che l’esonazione ha carattere oggettivo.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 6 febbraio 2015, n. 24 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 22 gennaio 2015, n. 11 - Presidente Ranzi, Relatore Rispoli)

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA - PERTINENZE DI FABBRICATI STRUMENTALI – ACQUISTO E SUCCESSIVA LOCAZIONE FINANZIARIA – DETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA – COMPETE**

La regola dell’indetraibilità dell’iva relativa all’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa (art. 19-bis 1 lettera i) D.P.R. 633/72) non trova applicazione per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati e per i soggetti che esercitano le attività esenti di cui all’articolo 10 n. 8 DPR 633/72 che comportano la riduzione della percentuale dell’imposta detraibile.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la piena detraibilità dell’imposta sull’acquisto da parte di un istituto di

credito di un fabbricato destinato ad attività artigianale che includeva quali pertinenze delle porzioni a destinazione abitativa, concesso in locazione finanziaria in regime di imponibilità Iva, risultando il vincolo pertinenziale dai contratti di acquisto e di locazione finanziaria oltre che da annotazione tavolare.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 20 marzo 2015, n. 41 – Presidente Ranzi, Relatore Busato)

**IVA – DETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA - FRODE CAROSSELLO – OPERAZIONI INESISTENTI – DIRETTO COINVOLGIMENTO E CONOSCENZA DELLA FRODE - COLPEVOLE IGNORANZA DELLA FRODE – BUONA FEDE – NOZIONE - RIPARTIZIONE DELL' ONERE PROBATORIO**

Osta al riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una "frode carosello", non solo il coinvolgimento diretto e consapevole nella frode, ma anche la sola consapevolezza che l'operazione si inserisce in un fenomeno criminoso. Lo stato soggettivo della buona fede si misura secondo il criterio della specifica diligenza esigibile da un operatore economico. Spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova della frode e della sua conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente, mentre su questo grava l'onere di dimostrare il suo incolpevole affidamento nella regolarità dell'operazione. Il proscioglimento in sede penale per mancanza di dolo non esclude per ciò stesso la responsabilità fiscale.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 27 maggio 2015, n. 54 – Presidente e Relatore Ranzi)

**IVA - CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TERRENI EDIFICABILI NON FACENTI PARTE DELL'AZIENDA AGRICOLA - NON È DOVUTA**

**IRPEF - PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TERRENO EDIFICABILE DESTINATO A STRADA DI ACCESSO - E' DOVUTA**

Per la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili che non fanno parte dell'azienda agricola per non essere mai stati coltivati non è dovuta l'IVA. Il relativo contratto soggiace all'imposta di registro.

L'imponibilità ai fini IRPEF della plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreno edificabile non è esclusa dal fatto che tale terreno sia destinato a strada di accesso, dovendosi desumere la potenzialità edificatoria dalla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 29 maggio 2015, n. 57 - Presidente e Relatore Ranzi)

**IVA - ALIQUOTA AGEVOLATA - INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO – IMPIEGO DI “BENI SIGNIFICATIVI”- APPLICAZIONE LIMITATA DELL'AGEVOLAZIONE – IRRILEVANZA DELLE MODALITÀ CONTRATTUALI UTILIZZATE**

Qualora negli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa) vengano impiegati i “beni significativi” di cui al

D.M. 29.12.1999, tra essi gli infissi interni o esterni, l'aliquota IVA agevolata al 10% si applica fino alla concorrenza del corrispettivo totale della prestazione, al netto del valore dei beni significativi, a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per la realizzazione dell'intervento (cessione con posa in opera o contratto di appalto).

Nel caso di specie, il contribuente ha applicato l'aliquota agevolata sull'intero corrispettivo, escludendo trattarsi di "cessione" in quanto gli infissi forniti erano stati realizzati su misura su e non prodotti in serie e quindi in relazione a un contratto di appalto. La commissione ha giudicato corretto l'avviso di accertamento emesso per il recupero parziale dell'imposta in misura ordinaria.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 25 giugno 2015, n. 84 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**IVA – PRESTAZIONI WELLNESS & BEAUTY – FUNZIONALITÀ MAGGIORE CONFORT SOGGIORNO – PRESTAZIONE ALBERGHIERA - OGGETTIVA ACCESSORIETÀ – RILEVA – ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% - PRESTAZIONE PRINCIPALE - SUSSISTE – ALIQUOTA IVA ORDINARIA 20% - ILLEGITTIMITÀ PRETESA – CONSEGUE**

È illegittima la pretesa relativa all'IVA applicata con aliquota ordinaria al 20% anziché con aliquota ridotta al 10% per le prestazioni di wellnes & beauty, rilevando l'oggettiva accessorietà alla prestazione alberghiera in quanto funzionale ad accrescere il confort del soggiorno.

(Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011. L'ente impositore sosteneva infatti l'applicazione di un'aliquota IVA differenziata al 20% per le prestazioni di wellnes & beauty <centro benessere> senza considerare che tali prestazioni erano accessorie alla prestazione principale e pertanto doveva scontare l'aliquota del 10%).

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 18 maggio 2015, n. 92 - Presidente Meyer, Relatore Pichler)

**IMPOSTE DIRETTE E IVA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ESENZIONI – CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ**

I contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano in favore delle società alle quali è affidato, in regime di concessione, l'esercizio del trasporto pubblico locale, pur costituendo ricavi, sono sottratti all'imposizione diretta e all'Iva, con disposizione di carattere eccezionale, in quanto diretti a compensare un'attività che viene svolta in regime di "perdita strutturale". Tali agevolazioni si applicano sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale (in Provincia di Bolzano a decorrere dal 1° gennaio 2007) e riguardano tanto i contributi ordinari che quelli integrativi.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 14 ottobre 2015, n. 162 – Presidente e Relatore Abram)



## **IVA PAGATA SU OPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESENTI – INDETRAIBILITÀ – ECCEZIONI – FATTISPECIE**

Il diritto alla detrazione dell'Iva, se connesso alle operazioni imponibili, non può essere di regola soggetto a limitazioni.

Per il principio di neutralità, la detraibilità non è preclusa neppure nelle ipotesi in cui il tributo sia stato assolto erroneamente su operazioni non imponibili o esenti, se l'errore è riferibile a buona fede e non sussista perdita fiscale per l'erario, oltre che nei casi in cui l'indetraibilità sia normativamente esclusa.

Nella fattispecie, trattavasi di Iva erroneamente pagata su servizi non imponibili di cui all'articolo 9 comma 1 n. 6 D.P.R. 633/72 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per i quali l'articolo 19 comma 3° decreto IVA contempla esplicita deroga al principio di indetraibilità dell'imposta assolta su operazioni non imponibili o esenti enunciato al comma 2. La detraibilità, non concessa dall'Agenzia delle Entrate, è stata riconosciuta dalla Commissione in applicazione dei suddetti principi e della specifica normativa.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 8 ottobre 2015, n. 109 – Presidente e Relatore Ranzi)

## **PROCESSO TRIBUTARIO**

### **PROCESSO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONI DI TERZI - NATURA DI ELEMENTO DI PROVA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUSSISTE - ONERE DI FORNIRE LA PROVA CONTRARIA IN CAPO AL CONTRIBUENTE - SUSSISTE**

Le dichiarazioni rese da soggetti terzi – clienti del soggetto sottoposto a verifica – all'Amministrazione finanziaria non costituiscono elemento di prova, bensì circostanze dalle quali il Giudice può trarre il proprio libero convincimento; grava, dunque, sul contribuente dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese ovvero la non rilevanza delle stesse ovvero ancora l'incoerenza della ricostruzione effettuata dall'Ente per loro tramite in sede di accertamento.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 16 gennaio 2015, n. 28 - Presidente e Relatore Piccolroaz)

### **PROCESSO TRIBUTARIO – COMPETENZA PER TERRITORIO – IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIZI PROPRI E DERIVATI – RILEVANZA DELL'ATTO CHE HA DATO ORIGINE AL PROCEDIMENTO – ESCLUSIVA RILEVANZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – SUSSISTE**

Laddove unitamente alla cartella di pagamento, impugnata per dedotti vizi propri, venga, altresì, contestata la legittimità del credito richiesto dall'Amministrazione finanziaria, la competenza per territorio della commissione tributaria avanti cui radicare il processo deve essere determinata unicamente sulla base dell'atto che ha dato origine al procedimento, ossia la cartella di pagamento: in ossequio al contenuto

dell'art. 4 D.Lgs. 546/1992 sarà, pertanto, territorialmente competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'Agente della riscossione.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 26 marzo 2015, n. 95 - Presidente Erlicher, Relatore Flaim)

**PROCESSO TRIBUTARIO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – SOCIETÀ DI CAPITALI – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – LEGITTIMAZIONE IN CAPO AL LIQUIDATORE – NON SUSSISTE**

Con la cancellazione della società dal registro delle imprese si verifica l'estinzione immediata del soggetto giuridico con la conseguenza che il liquidatore perde ogni potere rappresentativo. A mente di ciò il contenzioso radicato dal liquidatore, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, avverso un diniego espresso di rimborso IVA deve ritenersi inammissibile.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 14 maggio 2015, n. 132 - Presidente Erlicher, Relatore Demozzi)

**PROCESSO TRIBUTARIO –TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

Le controversie in materia di TIA rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 16 febbraio 2015, n. 11 - Presidente Pascucci, Relatore Merlo)

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO – INOSSERVANZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO – DECADENZA – RIMESSIONE IN TERMINI – CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE - CASISTICA**

La parte può essere rimessa in termini per inosservanza di un termine processuale perentorio solo se dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie non è stato ritenuto riconducibile alla previsione normativa l'erroneo convincimento della parte che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione valesse, anche se tardiva, a sospendere comunque il decorso del termine di impugnazione dell'atto impositivo.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 20 marzo 2015, n. 40 – Presidente Ranzi, Relatore Busato)

**PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – DINIEGO ESPlicito DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE – LIMITI – GIURISDIZIONE DI SOLA LEGITTIMITÀ**

Il diniego esplicito di autotutela è impugnabile innanzi al giudice tributario.

Avendo l'autotutela natura discrezionale, il sindacato del giudice tributario è di mera legittimità e consiste esclusivamente nella verifica del corretto esercizio di tale potere da parte dell'Amministrazione, ma non può in alcun modo riguardare la fondatezza della pretesa impositiva.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 20 marzo 2015, n. 42 – Presidente Ranzi, Relatore Busato)

**PROCESSO TRIBUTARIO – FALLIMENTO DELLA PARTE INTERVENUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO – APPELLO NOTIFICATO AL DIFENSORE DOMICILIATARIO IN LUOGO DEL CURATORE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME – NON SUSSISTE – OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA – SUSSISTE**

Qualora nelle more del giudizio, tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte e la notifica dell'atto di impugnazione avvenga presso il suo difensore domiciliatario anziché nei confronti del curatore fallimentare, con errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", il gravame non è inammissibile, ma ricorre l'obbligo per il giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica dell'atto.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 19 maggio 2015, n. 51 - Presidente Ranzi, Relatore Rispoli)

**PROCESSO TRIBUTARIO - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO – ERRORE DESUMIBILE DA DOCUMENTI PRODOTTI NEL GIUDIZIO PER REVOCAZIONE – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE**

Non è deducibile come motivo di revocazione per errore di fatto ex articolo 395 comma 1° n. 4 del codice di procedura civile il contrasto tra il decisum e dati di fatto desumibili da documenti dimessi per la prima volta nel giudizio di revocazione.

Nel caso di specie, il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività della notifica, effettuata per il mezzo della posta, desunta - per due appellati - dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'indicazione della data di spedizione e per il terzo dall'assenza di documenti atti a comprovare che la spedizione era stata tempestiva, circostanza questa emersa solo in sede di revocazione.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 11 giugno 2015, n. 74 – Presidente e Relatore Ranzi)

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RITENUTE OPERATE SU COMPETENZE DEL LAVORATORE DIPENDENTE A CONCLUSIONE DEL RAPPORTO – LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERNE IL RIMBORSO SE OPERATE IN ECCESSO E AD IMPUGNARE L'EVENTUALE DINIEGO – SPETTA A CHI EROGA LA SOMMA E NON AL PERCIPIENTE**

Non spetta al lavoratore percipiente delle somme assoggettate a ritenuta fiscale, ma al soggetto che le eroga, quale sostituto di imposta, la legittimazione sia ad avanzare richiesta di rimborso di ritenute operate in eccesso sulle competenze dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, sia ad impugnare l'eventuale diniego opposto dall'amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, le competenze finali includevano anche una somma riconosciuta al lavoratore a titolo di

risarcimento di danno biologico e concordata tra le parti in sede di conciliazione di una controversia. Su tale importo, che l'agenzia delle entrate aveva erroneamente considerato tassabile, non era stata peraltro operata alcuna ritenuta.

(Commissione Tributaria II Grado Bolzano, sentenza 18 agosto 2015, n. 99 – Presidente Ranzi - Relatore Macaluso)

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – CONTRIBUTO UNIFICATO – NATURA DI ENTRATA TRIBUTARIA - SUSSISTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO – IMPUGNABILITÀ – CONSEGUE**

Va devoluta alla giurisdizione tributaria l'impugnazione dell'atto con il quale la Segreteria della Commissione tributaria intima alla parte ricorrente di integrare il pagamento del contributo unificato versato in misura ritenuta insufficiente.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 29 luglio 2015, n.129 – Presidente e Relatore Meyer)

**REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE**

**IMPOSTA DI REGISTRO – REVOCA AGEVOLAZIONI – PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – CONTENUTO – SUFFICIENZA – PIANO PARTICOLAREGGIATO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE**

Il Piano regolatore generale della Provincia Autonoma di Trento, per il suo contenuto e per la sua completezza, è documento idoneo e sufficiente a consentire la fruizione delle agevolazioni fiscali. Non risulta necessaria a tali fini l'emissione o l'inserimento del bene in un piano particolareggiato per la concessione delle richieste agevolazioni.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 17 ottobre 2015, n. 12 – Presidente Erlicher, Relatore Graziadei)

**IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – CONFERIMENTO INFRADECENNALE DEL TERRENO DEL SOCIO ALLA SOCIETÀ SEMPLICE – REVOCA**

Nel caso di conferimento di un terreno agricolo del socio di una società di persone alla stessa società prima dei dieci anni comporta la revoca delle agevolazioni fiscali previste in tema di piccola proprietà contadina.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 24 luglio 2015, n. 65 - Presidente Pascucci, Relatore Piccialli)

**IMPOSTA DI REGISTRO – DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – SANZIONI APPLICABILI . SANZIONE PER DICHIARAZIONE MENDACE – SANZIONE PER MANCATA DENUNCIA CONDIZIONE SOSPENSIVA – IRROGAZIONE DI DOPPIA SANZIONE – ILLEGITTIMITA’**

Nel caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa previste dall’imposta di registro, non possono essere applicabili sia la sanzione per dichiarazione mendace, sia la sanzione per mancata denuncia di una condizione sospensiva.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 2 luglio 2015, n. 52 - Presidente e Relatore Pascucci)

**IMPOSTA DI REGISTRO – TRASFERIMENTO FABBRICATI – AGEVOLAZIONE NEL CASO DI VENDITA NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ CON OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE DELL’ATTIVITA’ LA RIVENDITA DI IMMOBILI – SOCIETA’ DI COSTRUZIONE – MANCANZA REQUISITI PER L’AGEVOLAZIONE – TASSAZIONE ORDINARIA**

Nel caso di impresa che ha quale oggetto la costruzione di immobili, non può applicarsi l’agevolazione in tema di imposta di registro prevista per il trasferimento di beni immobili nei soli confronti delle società che abbiano quale oggetto esclusivo o principale la sola rivendita di immobili.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 20 aprile 2015, n. 26 - Presidente e Relatore Pascucci)

**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – FABBRICATI COMPRESI IN AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO – TERMINE PER ESEGUIRE IL RECUPERO – INOSSERVANZA PER FATTI NON IMPUTABILI AL CONTRIBUENTE – AGEVOLAZIONI - COMPETONO**

Le agevolazioni di cui all’articolo 5 Legge 168/82 relative al trasferimento di fabbricati compresi in aree soggette a piani di recupero spettano anche nell’ipotesi in cui i relativi interventi, iniziati entro il termine di decadenza triennale di cui al D.P.R. 131/1986, non siano stati completati entro lo stesso termine per fatti non imputabili al contribuente. Nella fattispecie, il ritardo era dipeso dalla circostanza che le unità abitative interessate dall’intervento edilizio, per un apprezzabile periodo di tempo dall’acquisto erano detenute in locazione da terzi.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 4 febbraio 2015, n. 20 - Presidente Ranzi, Relatore Winkler)

**IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI IMMOBILE ALBERGHIERO – PRESENZA DI BENI MOBILI E STRUMENTALI NELL’IMMOBILE OGGETTO DI CESSIONE – RIQUALIFICAZIONE DELL’ATTO – CESSIONE D’AZIENDA – VERIFICA DELLA COMPLESSIVA ATTITUDINE ALL’ESERCIZIO D’IMPRESA – NECESSITÀ**

Non può qualificarsi come cessione d’azienda la cessione di un immobile per il solo fatto che l’immobile contenga al proprio interno beni mobili e strumentali, lasciati dal precedente proprietario; in altri termini, perché la cessione di un immobile che contenga anche dei beni mobili ovvero strumentali possa essere

qualificata come cessione d'azienda, deve verificarsi se l'edificio e gli accessori annessi costituiscano un residuo di organizzazione avente la complessiva attitudine all'esercizio dell'attività d'impresa.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 29 gennaio 2015, n. 60 - Presidente Anselmi, Relatore Demozzi)

**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – AGEVOLAZIONI – PIANI PARTICOLAREGGIATI - UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'AREA - DEMOLIZIONE INTEGRALE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO PREESISTENTE – COMPETONO**

Presupposto per usufruire del trattamento agevolato previsto dall'articolo 33 comma 3° Legge n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati regolarmente approvati è l'utilizzazione edificatoria dell'area, da effettuarsi entro un quinquennio dall'acquisto. Tale condizione è soddisfatta anche nell'ipotesi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato preesistente sull'area.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 4 febbraio 2015, n. 21 - Presidente Ranzi, Relatore Winkler)

**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – AGEVOLAZIONI – PIANI PARTICOLAREGGIATI - UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA – TERMINI – CINQUE ANNI PER IL COMPLETAMENTO**

Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 38 comma 3° Legge n.388/2000 relative ai trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati si applicano a condizione che l'utilizzazione edificatoria sia non solo avviata, ma anche conclusa entro il quinquennio dall'acquisto (termine prorogato di un biennio a decorrere dal 12 agosto 2006 con legge 4.8.2006, n. 248).

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 26 febbraio 2015, n. 32 - Presidente Ranzi, Relatore Zelger)

**IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE - CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI IN UN TRUST – ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA – SUSSISTE (ANCHE IN IPOTESI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI DONAZIONE)**

Il conferimento di beni in un trust integra la "costituzione di vincoli di destinazione", che l'articolo 2 comma 49 del D.L. 262/2006 convertito nella Legge n. 286/2006, con rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 346/90 e con richiamo al D.Lgs. 347/90, assoggetta alle imposte di donazione, ipotecaria e catastale; queste ultime, ove il conferimento abbia ad oggetto beni immobili, sono dovute anche in ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 6 marzo 2015, n. 37 – Presidente e Relatore Ranzi)

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 29 aprile 2015, n. 50 – Presidente Ranzi, Relatore Mayr)

**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – FABBRICATI COMPRESI IN AREE SOGGETTE A PIANI DI RECUPERO – TERMINE PER ESEGUIRE IL RECUPERO – INOSSERVANZA PER FATTI NON IMPUTABILI AL CONTRIBUENTE – AGEVOLAZIONI - COMPETONO**

Le agevolazioni di cui all'articolo 5 legge 168/82, relative al trasferimento di fabbricati compresi in aree soggette a piani di recupero, competono a condizione che questo venga attuato entro il termine di decadenza triennale di cui all'articolo 76 legge di registro.

Non è giustificata la revoca delle agevolazioni in questione qualora risulti accertato che l'interessato si sia adoperato in ogni modo per realizzare l'intervento di recupero e questo non sia stato iniziato o completato entro il suddetto termine per fatti non imputabili al contribuente. Nella fattispecie, il ritardo era dipeso dal fatto che il progetto allegato ad una prima richiesta di rilascio della concessione edilizia comportava la modifica del piano di recupero, che un ulteriore progetto prevedeva, per ragioni di interesse pubblico, l'inclusione nel piano di altro immobile di proprietà di terzi, ed ancora dalla necessità di acquisire diverse valutazioni tecniche ai fini della stipula della convenzione urbanistica, dalla circostanza che la Giunta Provinciale aveva approvato il nuovo piano con osservazioni, ed infine dall'opposizione al nuovo piano proposta da un confinante.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 8 aprile 2015, n. 46 – Presidente e Relatore Ranzi)

**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – AGEVOLAZIONI – AREE SOGGETTE A PIANI PARTICOLAREGGIATI - UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'AREA – NOZIONE - FATTISPECIE -DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PREESISTENTE – NON COMPETONO**

Il trattamento agevolato previsto dall'articolo 33 comma 3 della Legge n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati richiede l'utilizzazione edificatoria dell'area, da realizzarsi nel termine di cinque anni. Tale condizione ricorre non solo in ipotesi di totale demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, ma anche in caso di un intervento demolitorio parziale, che sia però talmente incisivo da ridurre l'iniziale costruzione a un "residuo strutturale" privo di valore autonomo. Non realizza invece il presupposto agevolativo, come nella fattispecie, l'ampliamento del piano sottotetto dell'edificio sui preesistenti muri perimetrali, lasciati pressoché invariati.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 1 giugno 2015, n. 58 - Presidente Ranzi, Relatore Rispoli)

**ELUSIONE FISCALE – IMPOSTA DI REGISTRO - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PER PERSONA DA NOMINARE – PROMISSARIO ACQUIRENTE SOCIETÀ IMMOBILIARE - AL DEFINITIVO DESIGNATO ACQUIRENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ IN PROPRIO – SUCCESSIVA VENDITA DA QUESTI A TERZI CON RESTITUZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA CAPARRA DALLA STESSA VERSATA**

### **- INDIZI DI ELUSIVITÀ – INSUFFICIENZA**

Non può ritenersi elusiva dell'ordinario regime di tassazione dell'imposta di registro di una compravendita immobiliare, quanto alla determinazione della base imponibile, e per l'effetto indebita la fruizione della regola del "prezzo-valore" di cui all'articolo 1 comma 497 Legge n. 266/95 l'operazione con la quale una società immobiliare si obbliga, con contratto preliminare per "persona da nominare", ad acquistare un fabbricato abitativo versando una caparra; in sede di stipula del definitivo la società designa come acquirente la persona del proprio legale rappresentante; di seguito, questi cede l'immobile a terzi restituendo alla società la caparra dalla stessa versato all'atto del preliminare.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 5 giugno 2015, n. 65 - Presidente Ranzi, Relatore Zelger)

### **IMPOSTE DI REGISTRO/ IPOCATASTALI / IVA – AGEVOLAZIONI – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - ABITAZIONI NON DI LUSO - IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE - ACCATASTAMENTO CHE NE EVIDENZI LA QUALIFICA DI ABITAZIONE DI LUSO - TERMINE DI DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO - DECORRE DALLA DATA DI ACCATASTAMENTO**

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, chiesti e accordati in via provvisoria in sede di registrazione del relativo atto, il beneficiario non è tenuto a comunicare o documentare la sussistenza dei prescritti requisiti o l'avvenuto adempimento degli obblighi impostigli dalla legge.

Il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria decorre, per i requisiti che devono sussistere già all'atto dell'acquisto, dalla data di registrazione dell'atto ovvero dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate è posta in condizione di verificarne la ricorrenza escludendola.

Nel caso di specie, essendo l'immobile all'atto dell'acquisto in corso di costruzione, completata la quale il fabbricato è stato accatastato con attribuzione di categoria che ne comportava la qualifica di abitazione di lusso, è stato ritenuto che il termine triennale di accertamento dovesse decorrere da tale momento.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 22 giugno 2015, n. 78 – Presidente e Relatore Ranzi)

### **IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA DI VALORI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE- REQUISITI - DETERMINATEZZA E INTELLEGIBILITÀ**

È nullo per difetto di motivazione un avviso di liquidazione emesso per il recupero di maggiore imposta di registro su cessioni di quote ereditarie, nelle quali sono compresi beni di svariata natura (fabbricati, terreni agricoli, depositi bancari, quote societarie e un'azienda), che non contenga una puntuale indicazione dei valori attribuiti ai singoli cespiti e degli elementi sui quali si fonda la rettifica. Il vizio sussiste anche se la carenza di motivazione renda solo eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 17 marzo 2015, n. 47 – Presidente e Relatore Abram)



**IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – MASO CHIUSO – AFFITTO PARZIALE NEL QUINQUENNIO DALL’ACQUISTO – REVOCA PARZIALE DEI BENEFICI – APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 6 LEGGE 5.10.1960, N. 1154 SULLA VENDITA PARZIALE – SI APPLICA**

L’affitto parziale di immobili costituenti un maso chiuso, avvenuto entro i cinque anni dall’acquisto, facendo venir meno il requisito della coltivazione diretta del maso da parte dell’acquirente, comporta la revoca dei benefici per la piccola proprietà contadina inizialmente concessi.

Tuttavia, in applicazione analogica dell’articolo 6 della Legge 5 ottobre 1960, n. 1154, riguardante la vendita parziale di fondi rustici acquistati con agevolazioni fiscali, la decadenza non opera per l’intero maso, ma è limitata al valore dei soli beni concessi in affitto. Nel caso di specie, l’affitto riguardava i prati e l’alpeggio, essendo rimasta la parte boschiva nella cura diretta del proprietario.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 6 ottobre 2015, n. 158 – Presidente e Relatore Abram)

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

**RISCOSSIONE – CARTELLA EMESSA DA SOCIETÀ INCORPORATA IN ALTRA – SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE – LEGITTIMITÀ**

Nel caso di una cartella esattoriale emessa da Equitalia TAA-Sudtirol Spa, società estinta e confluita a seguito di fusione per incorporazione in Equitalia Nord Spa, la cartella è legittima dal momento che la società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i rapporti, anche processuali anteriori alla fusione.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 13 aprile 2015, n. 25 - Presidente Pascucci, Relatore Presta)

**RISCOSSIONE - CONTRIBUENTE DEFUNTO - OBBLIGAZIONE DELL’EREDE ACCETTANTE CON IL BENEFICIO DI INVENTARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – REQUISITI**

La cartella di pagamento relativa a un debito tributario del contribuente defunto, emessa nei confronti del chiamato che abbia accettato l’eredità con il beneficio di inventario, deve recare espressa menzione che l’obbligazione del destinatario della cartella è limitata al valore dei beni dallo stesso ereditati.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 6 febbraio 2015, n. 26 - Presidente Ranzi, Relatore Winkler)

**RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – REQUISITI FORMALI – DM FINANZE – OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE ALIQUOTE – NON SUSSISTE**

Ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DPR 602/73, come modificato dal D.lgs. n. 49/1999, la cartella di pagamento

deve essere conforme al modello approvato con DM Finanze. Per le iscrizioni successive al 30/9/2010 non occorre quindi l'indicazione delle aliquote applicate. La cartella scaturita da iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio non deve essere preceduta da un atto di rettifica e/o liquidazione degli importi dovuti.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 19 gennaio 2015, n. 10 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

**RISCOSSIONE - RATEIZZAZIONE – REVOCA – ISTANZA DI RIAMMISSIONE - ACCOGLIMENTO SUBORDINATO ALL'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA – CONDIZIONE INAMMISSIBILE - SUCCESSIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE**

È illegittima per violazione di legge l'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente effettuata dall'agente della riscossione pur a seguito di decadenza dal beneficio della rateazione in precedenza accordato, ma in pendenza della decisione sull'istanza di riammissione al beneficio, sulla quale l'agente ha espresso piena adesione subordinandola al consenso del contribuente, ma dallo stesso rifiutato, all'iscrizione ipotecaria.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 27 maggio 2015, n.95 - Presidente Abram, Relatore Tappeiner)

## **SUCCESSIONI E DONAZIONE**

**IMPOSTA DI DONAZIONE – RINUNCIA ALL'USUFRUTTO – ATTO UNILATERALE ABDICATIVO – ACCRESCIMENTO PATRIMONIALE PER IL NUDO PROPRIETARIO – DONAZIONE INDIRECTA – SUSSISTE – L'ATTO È SOGGETTO ALL'IMPOSTA – CONSEGUE**

La rinuncia all'usufrutto senza corrispettivo effettuata nella forma di atto unilaterale non recettizio di natura abdicativa, va qualificata ai fini fiscali come donazione indiretta, derivandone ope legis, sia pure in via mediata, un accrescimento patrimoniale per il nudo proprietario, il cui diritto parziale di godimento si espande alla piena proprietà.

Ne consegue che la rinuncia, anche a prescindere dalla verifica dell'intento di liberalità, soggiace all'imposta di donazione.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 4 maggio 2015, n. 84 – Presidente e Relatore Abram)

## **VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI**

### **SANZIONI - MONITORAGGIO FISCALE – OBBLIGHI DEI PROMOTORI FINANZIARI – INVESTIMENTI ALL'ESTERO SU DELEGA DEI CLIENTI – OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW – SUSSISTE – RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA – SUSSISTE**

Un promotore finanziario che, sulla base delle deleghe che gli sono state conferite, compia, in totale autonomia, operazioni sui patrimoni detenuti all'estero dai clienti, è obbligato a compilare il quadro RW della dichiarazione: ciò a prescindere dal fatto che le movimentazioni avvengano sulla base di deleghe generali o speciali. Conseguentemente, devono trovare applicazione le sanzioni amministrative in materia di monitoraggio fiscale previste dal D.L. 167/1990 (e successive modificazioni ad opera della L. 97/2013), così come, i criteri relativi alla successione delle leggi nel tempo e al cumulo giuridico.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 16 febbraio 2015, n.27 - Presidente Ranzi, Relatore Macaluso)

## **VARIE**

### **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – ARTICOLO 12 COMMA 7 – TERMINE PER L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – INOSSERVANZA – CONSEGUENZE - CASISTICA**

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sei mesi dal rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni, "salvo i casi di particolare e motivata urgenza" (art. 12 comma 7 Statuto dei diritti del contribuente).

Il vizio invalidante può consistere sia nell'emessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che nell'assenza stessa del requisito.

Nella fattispecie, è stato ritenuto non concretare le valide ragioni di urgenza il fatto che i risultati di ulteriori accertamenti che la Guardia di Finanza si era riservata espressamente di compiere, anche tramite scambio di informazioni con Autorità estere, siano pervenuti in prossimità dello spirare del termine di decadenza dell'azione accertatrice e nella lingua del Paese di provenienza.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 26 febbraio 2015, n. 35 - Presidente Ranzi, Relatore Zelger)

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 26 febbraio 2015, n. 36 - Presidente Ranzi, Relatore Zelger)

**ILOR – RIMBORSO DI CREDITO PRESCRITTO – RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE – AMMISSIBILITÀ DELLA RIPETIZIONE – SUSSISTE**

L'art. 2940 c.c. non trova applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, soggetta ai principi di contabilità pubblica e non abilitata pertanto a rinunciare alla prescrizione (art. 2937, c. 1, c.c.), di talché correttamente l'Amministrazione procede, nei termini di cui all'art. 43 del DPR n. 602/1973, al recupero di somme erroneamente rimborsate al contribuente in relazione a credito ILOR prescritto.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 25 febbraio 2015, n. 30 – Presidente Ranzi, Relatore Mayr)

**IMPOSTE SUL REDDITO – ABUSO DEL DIRITTO – INDEDUCIBILITÀ DI CANONI LEASING IMMOBILIARE DA PARTE DI PROFESSIONISTI – IMMOBILE ACQUISTATO IN LEASING DA SOCIETÀ DI PERSONE E CEDUTO IN LOCAZIONE AD UN SOCIO (E FAMILIARE) – CANONE DI LOCAZIONE IDENTICO AL CANONE LEASING - CONDOTTA ELUSIVA – SUSSISTE**

È elusiva del divieto per i professionisti di dedurre dal reddito i canoni di un leasing immobiliare (divieto operante nella fattispecie "ratione temporis") l'operazione con la quale una società di persone, costituita in ambito familiare, acquista un immobile in leasing finanziario concedendolo poi in locazione a un proprio socio per l'esercizio dell'attività libero-professionale da lui svolta ad un canone pressoché identico al canone leasing che il locatario porta in deduzione dal proprio reddito professionale. Formalmente la deduzione ha per oggetto il canone di locazione, ma sostanzialmente il canone leasing.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 29 maggio 2015, n.56 – Presidente e Relatore Ranzi)

**REDDITI DI CAPITALE (INTERESSI DI PROVENIENZA ESTERA) – OPZIONE PER L'IMPOSIZIONE ORDINARIA IN SEDE DI DICHIARAZIONE – LEGITTIMITÀ - SUSSISTE**

**ISTRUZIONI MINISTERIALI – VINCOLATIVITÀ PER IL CONTRIBUENTE – NON SUSSISTE**

I redditi di capitale derivanti da titoli obbligazionari di fonte estera sono assoggettati ad imposta sostitutiva ma il contribuente può optare anche per la tassazione ordinaria in dichiarazione: quindi, il contribuente ha diritto di non avvalersi del regime sostitutivo.

Le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo non sono qualificabili come "fonte del diritto" e se le stesse sono in palese contrasto con la legge devono essere disapplicate o modificate.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 7 gennaio 2015, n. 1 - Presidente Ranzi, Relatore Marinaro)

**REDDITI DI CAPITALE - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – PRINCIPIO DI INERENZA – CONNESSIONE INDIRECTA DEL COSTO ALLA PRODUZIONE DEI RICAVI - SUFFICIENTE**

**COSTI DOCUMENTATI DA SCRITTURA PRIVATA NON REGISTRATA – ACCORDO SIMULATO - ONERE DELLA**

### **PROVA DELL'UFFICIO – SUSSISTE**

In base al principio di inerenza, risultano deducibili dal reddito d'impresa i costi che, anche indirettamente, sono idonei alla produzione dei ricavi dell'impresa. Conseguentemente, sono inerenti le spese per la ristrutturazione di un immobile che entrerà nella disponibilità della società solamente alla fine dei lavori stessi, posto che detto immobile verrà utilizzato per lo svolgimento di attività comprese nell'oggetto sociale.

Nell'ipotesi in cui i costi relativi all'impresa siano documentati da scrittura privata, anche non registrata, è onere dell'Ufficio provare la natura simulata dell'accordo. Infatti, non sussiste alcun obbligo di registrazione in capo alle parte contrattuali.

(Commissione Tributaria II grado Bolzano, sentenza 9 gennaio 2015, n. 3 - Presidente Ranzi, Relatore Zelger)

### **IMPOSTE SUI REDDITI – SOGGETTO PASSIVO – DOPPIA RESIDENZA IN DUE STATI DELL'UNIONE – CRITERI DI DIRITTO INTERNO - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PREVALENZA – CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA – CRITERIO DEL “CENTRO DI INTERESSI VITALI”**

Nell'applicazione delle imposte sui redditi, qualora la soggettività passiva del cittadino o dello straniero non possa essere stabilita secondo i criteri fissati nell'articolo 2 commi 2 e 2bis del D.P.R. 917/86, deve farsi riferimento, se esistenti, agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia, fatti salvi espressamente dall'articolo 75 del D.P.R. 600/73.

Nel caso di specie, riguardante un cittadino austriaco, ricorrendo l'ipotesi di doppia residenza in Italia e in Austria, e in applicazione della Convenzione italo-austriaca stipulata a Vienna il 29.6.1981 per evitare la doppia imposizione, ratificata in Italia con Legge 18.10.1984, n. 762, essendo inidoneo a risolvere il conflitto il criterio del possesso di una stabile abitazione (articolo 4 paragrafo 1), la Commissione ha attribuito rilevanza al criterio sussidiario dello Stato in cui la persona ha il proprio “centro di interessi vitali”, individuato nella Repubblica federale Austriaca, qui avendo l'interessato le prevalenti e documentate relazioni economiche, personali, sociali, politiche e culturali.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 23 marzo 2015, n. 52 – Presidente Abram, Relatore Bramante)

### **SOCIETÀ DI COMODO – ECCEDEXZA DI CREDITO IVA – NON RIMBORSABILITÀ – PRESUNZIONE DI NON OPERATIVITÀ – PROVA CONTRARIA – AMMISSIBILITÀ**

La presunzione di non operatività di società o enti, qualora perduri per tre periodi di imposta consecutivi preclude la rimborsabilità dell'eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione. La presunzione vuole evitare il ricorso anomalo allo schermo societario ed alla costituzione di società di comodo.

Nel caso di specie, il diniego espresso di rimborso è stato ritenuto illegittimo avendo il contribuente superato documentalmente il test di operatività per almeno una delle tre annualità di imposta in

contestazione.

(Commissione Tributaria I grado Bolzano, sentenza 3 agosto 2015, n. 130 – Presidente Meyer, Relatore Tappeiner)

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE – ART. 12, COMMA 7 – TERMINE DI 60 GIORNI PER LE MEMORIE DIFENSIVE – PREVISTO SOLO IN CASO DI ACCESSI ISPEZIONI E VERIFICHE**

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente è previsto solo nel caso di accessi ispezioni e verifiche presso il contribuente e non, come nel caso di specie, per gli accertamenti svolti presso l'ufficio.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 28 agosto 2015, n. 69 - Presidente Pascucci, Relatore Tranquillini)

**DICHIARAZIONE TRIBUTARIA – RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE – ATTO NEGOZIALE – CORREZIONE CON DICHIARAZIONE SUCCESSIVA – ILLEGITTIMITÀ**

La scelta di rivalutare le partecipazioni in società è atto assolutamente facoltativo e quindi la dichiarazione relativa deve essere considerata atto negoziale non emendabile con la presentazione di una dichiarazione successiva.

(Commissione Tributaria II grado Trento, sentenza 7 luglio 2015, n. 53 - Presidente Pascucci, Relatore Tranquillini)

**IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – POSTE ITALIANE – INSEGNA – SUPERFICIE SINGOLA E COMPLESSIVA – LIMITI DIMENSIONALI – SEDE AZIENDALE – RILEVANZA – PUBBLICITÀ – DIFFERENZA.**

Per l'applicazione dell'imposta di pubblicità occorre differenziare i cartelli pubblicitari da quelli indicanti la sede aziendale. Questi ultimi, più correttamente definibili come insegna, non sono assoggettabili ad imposta ove non superino il limite dimensionale di 5 mq. La ripetizione dell'insegna non comporta superamento del limite dimensionale e quindi non comporta assoggettabilità ad imposta.

(Commissione Tributaria I grado Trento, sentenza 6 ottobre 2015, n. 246 – Presidente Piccolroaz, Relatore Betta)



